

## Newsalert

### Business Unit Restructuring

Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza: pubblicati gli "indici di allerta" elaborati dal CNDCEC

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha pubblicato, in data 26 ottobre 2019, gli "indici di allerta" della crisi elaborati ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, recante il "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza" (il "Codice della Crisi").

Tali indici saranno sottoposti all'approvazione del Ministero dello Sviluppo Economico, come previsto dal medesimo art. 13, comma 2, del Codice della Crisi.

Si ricorda al riguardo che, ai sensi della nuova disciplina normativa, per "crisi" si intende "lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di classe prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate".

Nell'ottica di anticipare l'emersione di situazioni di crisi - che caratterizza il nuovo quadro normativo in materia - l'art. 14 del Codice della Crisi impone agli organi di controllo societari e ai soggetti incaricati della revisione legale dei conti, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, di verificare che l'organo amministrativo valuti costantemente, assumendo idonee iniziative, se l'assetto organizzativo dell'impresa è adeguato, se sussiste l'equilibrio economico finanziario e quale è il prevedibile andamento della gestione, nonché di "segnalare immediatamente allo steso organo amministrativo l'esistenza di fondati indizi della crisi".

Tale segnalazione deve essere motivata, fatta per iscritto, a mezzo posta elettronica certificata o comunque con mezzi che assicurino la prova dell'avvenuta ricezione, e deve contenere la fissazione di un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l'organo amministrativo deve riferire in ordine alle soluzioni individuate e alle iniziative intraprese. In caso di omessa o inadeguata risposta, ovvero di mancata adozione nei successivi sessanta giorni delle misure ritenute necessarie per superare lo stato di crisi, i predetti soggetti devono informare senza indugio l'Organismo di composizione della crisi di impresa ("OCRI").

Ai fini di quanto precede, il CNDCEC, in attuazione del ricordato comma 2 dell'art. 13 del Codice della Crisi, ha elaborato gli indici che, valutati unitariamente, fanno ragionevolmente presumere la sussistenza di uno stato di crisi dell'impresa:

- i) patrimonio netto negativo;
- ii) *Debt service coverage ratio* (DSCR) a sei mesi inferiore a uno;
- iii) qualora non sia disponibile il DSCR, superamento congiunto dei seguenti cinque indici, con soglie diverse a seconda del settore di attività:
  - a) indice di sostenibilità degli oneri finanziari, in termini di rapporto tra gli oneri finanziari ed il fatturato;
  - b) indice di adeguatezza patrimoniale, in termini di rapporto tra patrimonio netto e debiti totali;
  - c) indice di ritorno liquido dell'attivo, in termini di rapporto tra attività a breve termine e passivo a breve termine;
  - d) indice di indebitamento previdenziale e tributario, in termini di rapporto tra l'indebitamento previdenziale e tributario e l'attivo.

# CHIOMENTI

Ai sensi dell'art. 12, comma 4, del Codice della Crisi, i predetti indici così come gli strumenti di allerta della crisi si applicano ai debitori che svolgono attività imprenditoriale, con esclusione delle grandi imprese <sup>(1)</sup>, dei gruppi di imprese di rilevante dimensione <sup>(2)</sup>, delle società con azioni quotate in mercati regolamentati, delle società diffuse tra il pubblico in misura rilevante come individuate dalla Consob, delle banche, degli intermediari finanziari e degli altri soggetti indicati nel comma 5 del medesimo art. 12 <sup>(3)</sup>.

Per le imprese costituite da meno di due anni, l'unico indice che rileva è il patrimonio netto negativo.

Per le *start-up* innovative e per le PMI innovative, l'indice della crisi è invece rappresentato, in presenza di debito attuale o derivante da impegni assunti, dalla capacità di ottenere le risorse finanziarie per la prosecuzione dell'attività di studio e di sviluppo, laddove un momento di criticità è costituito dalla sua sospensione per almeno dodici mesi. Ulteriori e diversi indici di allerta sono previsti per le cooperative e per i consorzi.

Per le imprese in liquidazione che abbiano cessato la propria attività, invece, l'indice della crisi è rappresentato dal rapporto tra il valore di realizzo dell'attivo liquidabile e il debito complessivo della società. Rilevano comunque la presenza di reiterati e significativi ritardi nei pagamenti o di un DSCR inferiore ad 1 mentre non è di per sé indicativa la presenza di un patrimonio netto negativo.

La seconda parte del documento del CNDCEC, int. "*Principi per l'impiego e sul calcolo degli indici*", fornisce alcune indicazioni operative per il calcolo degli indici e per il loro utilizzo da parte dei soggetti su cui grava l'obbligo di segnalazione. Tali principi non sono sottoposti all'approvazione del Mise.

---

*Per qualsiasi chiarimento o approfondimento non esitate a contattare il Vostro abituale riferimento in Chiomenti.*

---

<sup>(1)</sup> Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. g), del Codice della Crisi, sono grandi imprese "le imprese che, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, alla data di chiusura del bilancio superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti: a) totale dello stato patrimoniale: venti milioni di euro; b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: quaranta milioni di euro; c) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: duecentocinquanta".

<sup>(2)</sup> Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. i), del Codice della Crisi, sono gruppi di imprese di rilevante dimensione "i gruppi di imprese composti da un'impresa madre e imprese figlie da includere nel bilancio consolidato, che rispettano i limiti numerici di cui all'articolo 3, paragrafi 6 e 7, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013".

<sup>(3)</sup> Ai sensi del citato comma 5, sono esclusi dall'applicazione degli strumenti di allerta: a) le banche, le società capogruppo di banche e le società componenti il gruppo bancario; b) gli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 TUB; c) gli istituti di moneta elettronica e gli istituti di pagamento; d) le società di intermediazione mobiliare, le società di gestione del risparmio, le società di investimento a capitale variabile e fisso, le società capogruppo di società di intermediazione mobiliare e le società componenti il gruppo; e) i fondi comuni di investimento, le succursali di imprese di investimento e di gestori esteri di fondi di investimento alternativi; i depositari centrali; f) le fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153; g) Cassa depositi e prestiti S.p.A.; h) i fondi pensione; i) le imprese di assicurazione e riassicurazione; l) le società fiduciarie di cui all'art. 199 TUF; le società fiduciarie, le società fiduciarie e di revisione e gli enti di gestione fiduciaria disciplinati dalla legge 23 novembre 1939, n. 1966; le società di cui all'art. 2 del D.L. 5 giugno 1986, n. 233; le società fiduciarie di cui all'articolo 60, comma 4, del D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415.